

LOGGIA

Capitano Alessandro Venturini

STAMFORD, CONN.

55

Statuto e Regolamento

della

LOGGIA CAPITANO ALESSANDRO VENTURINI

DI SETTEFRATI ED EROI

No. 1165 - O. F. D. I.

IN STAMFORD, CONN. U. S. A.



Caduto il 22 Novembre 1915 per la PATRIA

CERTIFICATO D'AMMISSIONE

Noi sottoscritti, certifichiamo che il Signor
Conetta Antonio
figlio di *fu Donato* dell'età di anni *18*
nato in *Stamford* Provincia
di *Conn.* anno _____
dimorante in *29 Raymond St*
professione _____ con delibe-
razione del _____ 192____

fu nominato Fratello di questa Loggia "Capitano
ALESSANDRO VENTURINI" di Settefrati, No. 1165
O. F. d'I. in Stamford, Conn., avendo pagata la rela-
tiva tassa d'ammissione in

\$ _____

Stamford, Conn. _____ 192____

IL VENERABILE _____

IL SEGRETARIO DI CORR. _____

LISTA DEI SOCI FONDATORI

Buzzeo Pasquale	Pia Orazio
Buzzeo Marino	Pia Michele
Colarossi Michele	Pia Vincenzo
Carella Luigi	Pia Guido
Carella Antonio	Pia Antonio
Conetta Donato	Pia Gerardo
Conetta Onesto	Palomba Domenico
Conetta Michele	Socci Rosini
Conetta Silvestro	Socci Gerardo
Conetta Antonio	Socci Tommaso
Conetta Domenico	Socci Giuseppe
Capocci Giusto	Terenzio Giuseppe
Di Preta Vincenzo	Terenzio Vinc. di Ant.
Di Preta Nicola	Tamburri Gius. fu Cre.
Di Preta Giuseppe	Tamburri Sabato
Del Pianto Antonio	Tiani Serafino
Frattaroli Michele	Vitti Achille
Frattaroli Luigi	Vitti Nunziato
Frattaroli Nicola	Vitti Giuseppe
Farina Pasquale	Vitti Nazzareno
Farina Luigi	Vitti Antonio di Gius.
Gentile Francesco	Vitti Raffaele fu Michele
Gentile Antonio	Vitti Raffaele fu Loreto

Ioli Domenico	Vitti Domenico
Latte Alfredo	Vitti Gerardo
Latte Cesare	Vitti Battista
Loppittoli Ernesto	Ventre Giuseppe
Macari Michele	Vagnone Marco
Mancini Antonino	ZeZima Ermenegildo
Pompa Luigi	ZeZima Vincenzo
Pellicci Antonio fu Fr.	ZeZima Pietro
Perella Antonio	ZeZima Mario
Pompa Antonio	Zacarola Francesco



ATTO D'INCORPORAZIONE
CERTIFICATE OF INCORPORATION

—:0:—

BE IT KNOWN, That we, the subscribers, do hereby associate ourselves as a body politic and hereby associate ourselves as a body politic and corporate, pursuant to the statute laws of the State of Connecticut regulating the formation and organization of corporations without capital stock, and the following are our articles of association:—

ARTICLE 1. — The name of said corporation shall be The Mutual Benefit and Brotherhood Society among the Citizens of Seven Brothers, Captain ALESSANDRO VENTURINI of Stamford, Incorporated.

ARTICLE 2. — The purposes for which said corporation is formed are the following, to wit:—
To enable the members of said corporation to aid and assist one another when in need; to aid and succor the families, widows and orphans of the member of said corporation, when in want; and to practice benevolence towards all.

ARTICLE 3. — The said corporation is located in the town of Stamford, county of Fairfield and State of Connecticut.

Date at Stamford, Conn., this 18th day of April, 1916.

Names of Subscribers	}	ACHILLE VITTI
		ORAZIO PIA
		GIUSEPPE TERENCE

STATE OF CONNECTICUT,

SS.

COUNTY OF FAIRFIELD

Stamford, April 18, 1916

Then and there personally appeared Achille Vitti, Orazio Pia, and Giuseppe Terenzio, signers of the foregoing instrument and acknowledged the same to their free act and deed, before me,

(SEAL)

PETER T. DONDLINGER,
Notary Public

STATE OF CONNECTICUT,

OFFICE OF THE SECRETARY,

SS.

I hereby certify that the foregoing is a true copy of record in this office, and of the endorsement of approval thereon.

IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto set my hand, and affixed the Seal of said State, at Hartford, this 25th day of April A. D. 1916.

CHAS. D. BUMES,
Secretary.

PREFAZIONE

La Società Settefratese di M. S., CAPITANO ALESSANDRO VENTURINI in Stamford Conn., organizzata il 15 Aprile, 1916, ed incorporata sotto le Leggi dello Stato del Connecticut il 25 Aprile detto anno,

VISTO e CONSIDERATO che tutte le organizzazioni che rappresentano una stessa nazionalità in questa grande Repubblica Americana, ed aventi tutte il medesimo scopo di proteggersi sia materialmente che moralmente, al livello di altre civili nazionalità, non possono, da sole, avere un efficace risultato ESSENDO NECESSARIA la solidarietà dell'elemento Italiano per essere riconosciuto quale uno dei fattori principali delle industrie e della ricchezza nazionale,

FACENDO PLAUSO agli iniziatori ed ai pioneri che cercarono e riuscirono, anche a furia di grandi sacrificii, a consolidare, riorganizzare e trasformare le nostre singole, regionali e deboli associazioni in una grande energia dinamica sotto il fatidico trinomio di LIBERTA', UGUAGLIANZA E FRATELLANZA;

RICONOSCENDO che l'ORDINE FIGLI D'ITALIA IN AMERICA è il maggiore esponente

dell'Italianità di questi Stati e mira allo scopo suddetto,

CON UNANIMITA' DI PROPOSITI e con piena ed illimitata fede nel suo scopo e nei suoi principii consacrati nelle sue LEGGI FONDAMENTALI

DELIBERAVA

1. Di AFFILIARSI ALL'ORDINE FIGLI D'ITALIA IN AMERICA.
2. Di rispettare tutte le Leggi e Regolamenti che lo governano.
3. Di conservare la propria autonomia Amministrativa interna con Regolamento non in conflitto colle Leggi Generali dell'Ordine.
4. Di ritenere integralmente il Titolo di "CAPITANO ALESSANDRO VENTURINI."



STATUTO FONDAMENTALE

TITOLO E SCOPO

Art. 1. — La Società "Capitano Alessandro Venturini" affiliatasi all'Ordine "Figli d'Italia in America" avrà per Titolo:

LOGGIA "CAPITANO A. VENTURINI"

No. 1165 di Settefrati (O. F. D. I. in A.)

di Stamford, Conn.

Art. 2. — Lo scopo della Loggia "Venturini" è il seguente:

a) il mutuo soccorso in caso di malattia, promuovendo fra i membri che la compongono l'elevazione morale e materiale col reciproco aiuto nei casi di sventure e di infortunii.

b) Aderire a tutti i principii sui quali l'Ordine Figli d'Italia fu organizzato, e cooperare con esso per il benessere dell'elemento Italiano quale uno dei migliori fattori per la grandezza di questa nuova patria di adozione e per la patria d'origine, di tutti i secoli maestra di civiltà e di progresso intellettuale.

Art. 3. — Il fondo sociale sarà formato:

1. Dalla Tassa d'Ammissione.
2. Dalla Tassa Mensile.
3. Da altre Tasse temporarie, multe e nuove risorse che la Loggia potrà crearsi.

Art. 4. — L'Amministrazione dei fondi Sociali è soggetta all'Ordine in conformità delle sue Leggi.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 5. — Il Consiglio d'Amministrazione della Loggia sarà formato dai seguenti Ufficiali:

- Un VENERABILE.
- Un ASSISTENTE VENERABILE.
- Un Ex- VENERABILE.
- Un ORATORE.
- Un SEGRETARIO ARCHIVISTA.
- Un SEGRETARIO DI FINANZA.
- Un SEGRETARIO CONTABILE FONDO MORTUARIO.
- Un TESORIERE.
- Cinque CURATORI.
- Due CERIMONIERI.
- Una SENTINELLA INTERNA.

Art. 6. — I suddetti Ufficiali dureranno in carica un anno, e potranno essere rieletti, sotto le disposizioni delle Leggi dell'Ordine.

REGOLAMENTO

DELL'AMMISSIONE

Art. 7. — Un aspirante per essere effettivamente ammesso in questa Loggia è necessario che abbia i seguenti requisiti:

1. Essere Italiano o discendente di padre Italiano, e nato in territorio geograficamente Italiano.
2. Essere di buona morale e di sana costituzione fisica.
3. Dar prova di ritrarre la propria sussistenza colla propria occupazione, lavoro ed onestà.
4. Che non sia inferiore ai 18 anni d'età, nè superiore ai 50.
5. Che sia immune di malattie croniche.
6. Di non avere subito condanne per reati infamanti.

Art. 8. — Per divenire fratello di questa Loggia, l'aspirante dovrà presentare regolare domanda su modulo stampato, fornito dalla Loggia stessa, firmato dall'aspirante, e controfirmato da un fratello proponente. In caso che l'aspirante sia un analfabeta, apporrà un segno di croce in presenza di due testimoni, fratelli dell'Ordine.

Art. 9. — Ogni domanda dovrà essere accompagnata dalla Tassa Speciale d'ammissione di

\$1.00, che sarà restituito all'aspirante se l'Assemblea rigetterà la sua domanda, e ritenuto dalla Loggia se il Medico non lo troverà di buona costituzione fisica. Se l'aspirante sarà ammesso nella Loggia, la detta Tassa di un Un Dollaro andrà a suo favore in conto della Tassa di ammissione.

Art. 10. — Le domande d'ammissione che non corrispondono a tutte le condizioni in esse richieste non potranno essere votate dall'Assemblea, ma solamente sospese sino alla prossima Riunione. In caso di negligenza la Loggia ha il dritto di ritenersi la Tassa Speciale d'Ammissione, annullando la domanda.

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE

Art. 11. — Le domande d'Ammissioni saranno consegnate al Segretario Archivista, che le presenterà all'Assemblea nella sua prossima Riunione. Se esse sono conformi alla richiesta e l'Assemblea le prenderà in buona considerazione, il Venerabile nominerà un Comitato d'Investigazione per le necessarie informazioni sulla idoneità dell'aspirante, e nello stesso tempo ordinerà la visita medica che dovrà essere eseguita dal medico sociale nel proprio Ufficio. Il Segretario Archivista inoltre espleterà tutte le pratiche necessarie presso il Grande Concilio secondo le Leggi generali per il relativo **Nulla Osta**.

Art. 12. — Se il Medico non troverà l'aspirante di buona costituzione fisica, lo dichiarerà sulla domanda stessa, in modo che il Segretario Archivista, depositario della domanda, ne farà edotta l'assemblea nella sua prossima Riunione prima che questa passasse alla votazione. Le domande di quegli aspiranti non in conformità all'Art. 7 verranno annullate, specificando sulla domanda stessa i motivi dell'annullamento.

Art. 13. — Se una domanda venisse rigettata per votazione dall'Assemblea, l'aspirante a mezzo del Segretario Archivista ne sarà informato per lettera colla restituzione della Tassa Speciale di un Dollaro.

Art. 14. — Tutte le domande d'Ammissione corredate da attestazione del Medico ed in conformità delle Leggi Statutarie saranno messe a votazione, ed approvate o rigettate per mezzo di palline bianche e nere secondo stabilito nelle Leggi Generali dell'Ordine.

DELLA TASSA DI AMMISSIONE

Art. 15. — La Tassa d'Ammissione che ogni aspirante pagherà nel giorno della sua Iniziazione è regolata come segue:

Dai 18 ai 25 anni	\$ 2.00
Dai 26 ai 30 " "	3.00
Dai 31 ai 35 " "	4.00

Dai 35 ai 40	“ “	6.00
Dai 41 ai 45	“ “	8.00
Dai 46 ai 50	“ “	12.00

TASSA MENSILE

Art. 16. — La Tassa Mensile che ogni fratello è obbligato a pagare sin dal giorno della sua iniziazione è fissata a \$1.25 da versarsi in qualsiasi Riunione Ordinaria della Loggia.

Art. 17. — Una Tassa Straordinaria o Supplementare potrà essere imposta a tutti i fratelli quando trattasi di assoluta necessità della Loggia e per tuttociò che le arrechi vantaggi ed onori. Per l'approvazione di dette Tasse è necessario di conseguire i tre quarti del numero dei votanti favorevoli in una Riunione Straordinaria della Loggia allo scopo convocata.

Art. 18. — Tanto le Tasse Mensili, che le multe ed altre tasse debbono essere pagate nel periodo di 2 mesi dalla data della loro imposizione.

DEI BENEFICII

Art. 19. — La Loggia "Capitano Venturini" accorda ai suoi fratelli i seguenti beneficii:

- a) IL SUSSIDIO pecuniario in caso di malattia.

- b) L'Assistenza medica e medicine, anche per operazioni e malattie speciali.
- c) GLI ONORI FUNEBRI.
- d) L'assicurazione del Fondo Unico Mortuario, come stabilito dalla Gran Loggia del Connecticut.
- e) Il Progresso Morale e Civile, nonchè la protezione dell'elemento Italiano in questa Grande Repubblica, col mettere in pratica lo scopo dello Statuto Fondamentale dell'Ordine Figli d'Italia in America.

Art. 20. — Oltre ai suddetti Beneficii la Loggia potrà contribuire, a secondo le proprie forze, altri materiali aiuti a quei fratelli che ne abbiano assoluta necessità nelle umane sventure.

DEL SUSSIDIO

Art. 21. — In caso di malattia di un fratello, per la quale si rende inabile al lavoro e alle sue quotidiane occupazioni, questa Loggia accorda un sussidio pecuniario come segue:

Per 3 mesi di malattia \$10.00 per settimana.

Per altri 3 Mesi consecutivi ai primi \$5.00 per settimana.

E per altri Sei Mesi consecutivi \$3.00 per settimana.

Art. 22. — Se un fratello abbia usufruito un intero anno di sussidio, come nell'Art. precedente,

e continuasse ad essere ammalato, egli sarà aiutato dalla Loggia che imporrà 25 soldi di Tassa mensile per ogni fratello per beneficiare in caso eccezionale il socio ammalato. Una tale decisione dovrà essere presa in considerazione dell'Assemblea convocata d'urgenza in Riunione Straordinaria, che giudicherà sul caso.

Art. 23. — Il sussidio comincerà dal terzo giorno di malattia dalla data della notificazione al Segretario Archivista, che rilascerà il Diario colla data del giorno della richiesta.

Art. 24. — In caso di accidente o infortunio sul lavoro, il sussidio comincerà sin dal primo giorno in cui il fratello venne colpito.

Art. 25. — Nessun sussidio per malattia sarà accordato a quei fratelli che non abbiano compiuto nella Loggia 6 mesi di anzianità.

Art. 26. — Il sussidio per una stessa malattia è calcolato sempre sui precedenti sussidii pagati, e non più di tre mesi a \$10.00 la settimana, non ostante la malattia avesse avuto qualche periodo di miglioramento e di interruzione. Se la interruzione della malattia abbia sorpassato un anno, allora il sussidio potrà cominciare di nuovo come se mai prima il fratello fosse stato ammalato.

Art. 27. — Nessun sussidio potrà essere pagato:

- a) Per morosità, sospensione e punizioni, secondo stabilito nelle misure disciplinari.

- b) Per malattie acquistate o originate da abusi di liquori, da attentati alla propria vita e per malattie croniche di vecchia data prima che il socio facesse parte della Loggia.

Art. 28. — Il sussidio potrà essere sospeso:

- a) A quei fratelli che non si attengano alle prescrizioni del Medico Sociale.
- b) A quelli che nel periodo della loro convalescenza, mentre sono in sussidio, sono trovati a lavorare e ad attendere alle proprie occupazioni giornaliere.
- c) Ed in generale a chi sia trovato colpevole di infrazioni, con mezzi illeciti, alle Leggi dello Statuto che si riferiscono al diritto al sussidio.

Art. 29. — Per la richiesta del sussidio nelle norme di sopra specificate, il fratello è obbligato di presentare il relativo Diario, corredato dalla firma del Dottore, e specificazione dei giorni di malattia e del genere di essa con indicazione di convalescenza e della libera uscita.

Tale Diario sarà consegnato al Segretario Archivista appena il fratello sarà dichiarato guarito dal Medico sociale.

Non sarà tenuto conto di Diarii presentati dopo un mese dalla data della guarigione.

DELL'ASSISTENZA MEDICA E MEDICINE

Art. 30. — I fratelli della Loggia "Venturini" hanno dritto all'assistenza medica ed alle medicine gratis sin dal primo giorno della loro iniziazione. Con speciale contratto tra la Loggia e il medico saranno date tutte le modalità di dritti e doveri reciproci per il benessere dei fratelli ammalati.

In caso di difficoltà nel trovare il Medico nell'offrire i suoi servigi alla Loggia, o che non si addivenisse a nessun contratto per troppo aggravio allo stato finanziario di essa, i fratelli convocati in seduta Straordinaria potranno adottare tutte quelle previsioni necessarie acciocchè gli ammalati non fossero privati dell'assistenza medica e delle medicine.

Art. 31. — Un fratello non è obbligato di servirsi del Medico Sociale, ed a proprie spese potrà avere quel Medico che meglio creda. In questo caso le medicine non sono pagabili dalla Loggia pure essendo necessario d'informare il Medico Sociale sin dal primo giorno della sua malattia, per l'approvazione del Diario, che senza essere convalidato dal Medico Sociale non potrà essere preso dall'Assemblea in considerazione per pagamento di sussidio.

Art. 32. — E' permesso a qualsiasi medico curante di usare il Diario di malattia presentato

dal fratello ammalato in sostituzione di certificati su carta libera.

Art. 33. — Le domande per il servizio medico debbono essere presentate nella Riunione Ordinaria precedente a quella delle Elezioni dell'Amministrazione, per avere occasione di scegliere i candidati.

Per essere eletto a Medico Sociale è necessario ottenere un voto più della metà dei socii votanti.

OPERAZIONI E MALATTIE SPECIALI

Art. 34. — La Loggia "Alessandro Venturini" contribuisce per l'assistenza di Medici Specialisti di occhi, orecchie, naso, gola ed altre malattie non comuni da \$2.00 sino a \$25.00 per la durata di un anno.

In caso di operazioni comuni di alta chirurgia, la Loggia concorre a beneficiare il fratello con la somma non superiore a \$25.00, e pagherà per conseguenza il totale del costo se la fattura del Medico sarà minore di detta somma.

Art. 35. — Per godere di tale speciale beneficio come nell'Art. precedente, l'operazione di alta chirurgia dovrà essere autorizzata dal Medico Sociale, o almeno da questi essere riconosciuta tale.

Art. 36. — In via eccezionale la Loggia, considerata la condizione finanziaria di un fratello

ammalato che abbia bisogno di qualche visita d'un Medico Specialista, dietro parere dell'Assemblea, potrà concedere il beneficio del costo di tali visite fatte in presenza d'un componente il Comitato Sanitario.

Art. 37. — La Loggia non è obbligata di pagare Medicine patentate, nè quelle per Malattie Speciali, nè Strumenti fisici ed artificiali ordinati dal Medico Sociale o da altri specialisti.

DEGLI ONORI FUNEBRI

Art. 38. — In caso di morte di un fratello, il Comitato Sanitario ne informerà il Segretario Archivista, che a sua volta notificherà il Venerabile e di accordo prenderanno dei provvedimenti necessari acciocchè la Loggia in corpo si recherà alla dimora del decesso il giorno dei funerali per rendere gli ultimi onori con cerimonia che sarà preventivamente formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 39. — Tutti i fratelli della Loggia, avvisati dal Segretario Archivista, sono obbligati di essere presenti alla cerimonia funebre del defunto fratello. Le assenze non giustificate saranno punite con \$2.00 di multa.

Art. 40. — Altri onori al fratello defunto saranno:

- a) Una corona di fiori, col nome della Loggia, del valore di \$10.00.
- b) Una pietra in memoriam sulla tomba dell'estinto del valore di \$25.00.

DEL CAMBIAMENTO DI DIMORA

Art. 41. — Il fratello che stabilirà la dimora negli Stati Uniti, fuori della giurisdizione del Town di Stamford e piccoli paesi circonvicini da non poter godere l'Assistenza medica e le medicine, avrà il dritto al sussidio di \$13 per settimana, per la durata di tre mesi di malattia. Trascorsi i 3 Mesi, il sussidio continuerà a \$6.50 e \$4.00 per settimana, secondo l'Art. 21..

Art. 42. — Per godere di tale sussidio e di tutti gli altri privilegi come il fratello fosse presente, occorre servirsi della posta per informazioni da darsi al Segretario Archivista, per richiesta del Diario e per la vidimazione per parte di un Notaio Pubblico delle firme del Dottore curante, o anche dell'affidamento fatto dal Venerabile se nel luogo di sua dimora esista una Loggia dell'Ordine Figli d'Italia in America.

Art. 43. — Il fratello che dimora fuori della Giurisdizione del Town di Stamford per godere il dritto al sussidio, oltre del Diario, ha l'obbligo di avvisare il Segretario Archivista dello stato di sua salute per ogni settimana.

Art. 44. — Il cambiamento di dimora dovrà essere notificato al Segretario Archivista che ne prenderà nota in apposito Registro.

Art. 45. — In caso di morte di un fratello fuori della giurisdizione di Stamford, gli si daranno tutti i privilegi funerarii che lo Statuto accorda, all'infuori della cerimonia degli onori funebri, però è obbligo della Loggia di farsi rappresentare da due soci.

Art. 46. — Tutte le retribuzioni spettanti al socio che abbia cambiato dimora saranno spedite per "Postal Money Order" appena la Loggia ne avrà approvati i Diari e presa visione del regolare Certificato di morte.

DEI SOCI ALL'ESTERO

Art. 47. — Tutti quei fratelli che intendono recarsi all'estero non perdono i loro dritti, come non possono esimersi dai loro doveri.

Art. 48. — In caso di malattia per i fratelli all'estero, onde godere del sussidio è necessario notificare il Segretario Archivista sin dal primo giorno richiedendo il Diario che gli sarà spedito per posta.

Art. 49. — Il Diario di malattia che proviene dall'Estero, per essere riconosciuto dalla Loggia è necessario che oltre i requisiti richiesti per i fratelli che abbiano dimora negli Stati Uniti, sia

convalidato dalle firme di qualche Autorità del luogo di dimora, come un Notaio Pubblico, un Sindaco o anche un Agente Consolare ecc.

Art. 50. — Il fratello che intende di recarsi all'Estero, prima di partire, è obbligato di notificare la Loggia, mettersi con essa a regola di pagamento coll'anticipo di 3 Mensili dalla data del mese susseguente a quello in cui stabiliva la sua partenza.

Art. 51. — In caso di malattia il fratello all'estero ha l'obbligo di avvisare il Segretario Archivista almeno ogni quindici giorni, informando dello stato di sua salute. La mancanza di notizie come prescritte sospende o annulla il sussidio.

Art. 52. — Le tasse e versamenti mensili per i fratelli all'estero bisogna siano fatti in dollari Americani, come in dollari Americani o equivalenti saranno fatte tutte le retribuzioni spettanti.

Art. 53. — Per le retribuzioni sussidiarie e Fondo Unico Mortuario, la Loggia si servirà di "International Postal Money Order" le di cui spese saranno a carico del fratello all'estero.

Art. 54. — Il fratello di ritorno dall'estero ha il dovere di avvisare il Segretario del suo ritorno, e se nella giurisdizione della Loggia, sarà in obbligo di presentarsi alla prima Riunione Ordinaria. La mancanza di tale notifica o della sua presenza col ritardo di un mese dal suo arrivo, obbligherà il manchevole ad una nuova visita me-

dica, le di cui conseguenze porteranno a tre mesi di sospensione dal sussidio.

Art. 55. — Il Medico, prima di essere candidato, dovrà sottoporre alla Loggia le modalità con cui vorrà offrire il suo servizio in relazione alla richiesta della Loggia per detto servizio.

Art. 56. — Nel contratto del Medico Sociale dovrà essere stabilito l'onorario annuale da pagarsi dalla Loggia trimestralmente, la distribuzione delle medicine, l'obbligo della diligenza nella cura degli ammalati e delle visite agli aspiranti, nonchè stabilire l'orario d'Ufficio e d'aspettativa dopo la chiamata ed altre formalità come prescritte per i soci ammalati in questo Statuto.

Art. 57. — Il contratto tra il Medico Sociale e la Loggia sarà rinnovato di anno in anno con modificazioni, aggiunte ed abrogazioni secondo i migliori desiderii dell'Assemblea.

Art. 58. — Se il Medico Sociale non si atterrà al contratto ed alle disposizioni per gli ammalati descritte in questo Statuto, potrà essere rimosso dal suo servizio non prima del compimento di qualsiasi trimestre, ed in caso di sue volontarie dimissioni, il Medico sarà obbligato di notificare la Loggia al minimo un Mese prima della sua decisione.

DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 59. — Le Elezioni degli Ufficiali della Loggia come nell'Art. 5, nonchè del Medico, avverranno nella Riunione Ordinaria del Mese di Giugno di ogni anno in accordo alle Leggi Costituzionali dell'Ordine.

Art. 60. — Non potranno essere eletti ad Ufficiali della Loggia i seguenti:

- a) I morosi verso la Loggia di qualsiasi Tassa o Multe.
- b) Quei fratelli che nel corso dell'anno siano stati condannati per qualsiasi violazione contemplata nelle Misure Disciplinari.
- c) Quei fratelli che siano sotto processo, di cui il verdetto non è ancora stato dato.
- d) Quelli che non abbiano compiuto nella Loggia almeno 6 mesi di anzianità.

Art. 61. — Le proteste per la legalità delle Elezioni debbono essere fatte entro 10 giorni a seconda dell'articolo 365 della Gran Loggia.

Art. 62. — Nella Riunione in cui verrà insediata la nuova Amministrazione saranno eletti i Porta Bandiere, le Rappresentanze ed i diversi Comitati se creduti necessari per gli eventuali lavori della Loggia.

Art. 63. — Nessuno Ufficiale potrà entrare nell'esercizio delle proprie funzioni se non regolar-

mente installato nel suo Ufficio secondo il rito dell'Ordine.

Art. 64. — Gli Ufficiali eletti assumeranno la loro carica appena saranno installati nei loro Uffici presumibilmente nella Riunione del Mese di Luglio. Gli Ufficiali uscenti lasceranno la loro carica appena saranno sostituiti con l'installazione dai nuovi eletti, ed in generale ogni Amministrazione uscente all'atto della sua consegna, dovrà inserire in un processo verbale detta consegna, spiegando le condizioni finanziarie della Loggia per la quale essa era responsabile durante la carica.

DELLE RIUNIONI

Art. 65. — Le Riunioni della Loggia sono Ordinarie e Straordinarie.

Le Riunioni Ordinarie avverranno una sola volta al Mese, nel giorno, ora e luogo che l'Assemblea stabilirà annualmente nel giorno delle Elezioni della nuova Amministrazione.

Le Riunioni Straordinarie potranno essere chiamate dal Venerabile qualvolta le crederà necessarie, o anche quando un terzo dei fratelli in regola colle disposizioni delle Leggi ne faranno domanda al Venerabile del Concilio amministrativo.

Art. 66. — Nelle Riunioni Straordinarie non si potrà discutere di altro se non per quel motivo per cui vennero convocate.

Gli assenti alle Riunioni Straordinarie potranno essere puniti con multe a discrezione dell'Assemblea da non superare Un Dollaro.

Art. 67. — Le deliberazioni prese nelle Riunioni Straordinarie saranno valedoli se otterranno la maggioranza dei fratelli presenti costituita dalla maggioranza dei fratelli della Loggia.

In seconda convocazione le Riunioni Straordinarie saranno valide con qualsiasi numero di soci.

DELEGAZIONE E COMITATI

Art. 68. — Circa la Delegazione alle Convenzioni, la Loggia si atterrà alle disposizioni delle Leggi Generali e della Gran Loggia del Connecticut.

Art. 69. — I Delegati nominati a rappresentare la Loggia nelle Convenzioni hanno il dovere di indagare quali siano le aspirazioni della Loggia nelle questioni che saranno discusse come dall'Ordine del Giorno emanate dal Grande Concilio e dal Concilio Supremo; ed in base alle decisioni della Loggia i Delegati hanno il dovere di agire scientemente e coscientemente per l'affermazione del loro mandato.

Art. 70. — Al ritorno dalle Convenzioni i Delegati sono obbligati di dare una minuta relazione delle sedute della Convenzione alla quale assisteranno e quali i beneficii delle deliberazioni prese per il progresso generale dell'Ordine ed il benessere delle Logge Subordinate.

Art. 71. — I diversi Comitati possono essere permanenti e temporarii.

Il Comitato Sanitario sarà un Comitato permanente che durerà in carica un intero anno.

Questo Comitato si metterà a disposizione del Venerabile e del Segretario Archivista, ed invigileranno se il Medico e gli ammalati si attengano alle disposizioni dello Statuto interno della Loggia.

I componenti questo Comitato possono essere non meno di 3, non più di cinque e l'Assemblea per il loro servizio nelle visite agli ammalati e nei rapporti mensili, potrà nella Riunione del Mese di Maggio fissare un compenso.

Art. 72 — I componenti i diversi Comitati speciali e temporanei saranno eletti in qualsiasi Riunione della Loggia.

Essi saranno responsabili verso la Loggia del loro operato. Questi Comitati cessano dalle loro attribuzioni appena abbiano espletato il loro mandato.

DRITTI E DOVERI DEI FRATELLI

Art. 73. — Ogni fratello non in violazione alle Leggi ha il diritto alla parola in qualsiasi Riunione della Loggia su qualsiasi argomento da discutere secondo l'Ordine del Giorno presentato dal Consiglio d'Amministrazione. Egli ha inoltre diritto di protestare, difendere ed invigilare tutti gli affari ed il buon andamento della Loggia, come ha diritto di godere tutti i privilegi e beneficii che la Loggia accorda col presente Statuto.

Art. 74. — Ogni fratello ha il dovere di ubbidire scrupolosamente a tutte le prescrizioni regolamentari tanto della Loggia quanto della Gran Loggia e della Loggia Suprema dell'Ordine.

Egli ha inoltre il dovere di pagare regolarmente tutte le Tasse e contribuzioni prescritte e di partecipare ai lavori della Loggia coll'essere presente a tutte le Riunioni, comportandosi in tutte le discussioni con serietà e modestia.

Art. 75. — E' anche un dovere dei fratelli quello di far noto al Segretario Archivista l'indirizzo della propria abitazione, ed informarlo tutte le volte che si dovesse cambiare dimora e domicilio.

Art. 76. — Nella Riunione Straordinaria della Prima Domenica di Giugno, tutti i fratelli si faranno un dovere di essere presenti o inviare i libretti di pagamento per il controllo annuale dei conti. Tutti quei fratelli che non si cureranno di

mandare i loro libretti saranno irrevocabilmente multati di \$1.00.

DRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI

Art. 77. — Gli Ufficiali di questa Loggia, oltre ai dritti, doveri e privilegi uguali a tutti i fratelli, hanno il dovere di espletare scrupolosamente il loro ufficio a norma dello Statuto, il dritto di essere rispettati nelle funzioni del loro Ufficio, ed il privilegio di speciali deferenze nelle Riunioni. Gli Ufficiali che ricevono stipendii o gratificazioni mensili, saranno multati di UN DOLLARO per ogni Riunione in cui siano assenti, salvo nei casi giustificati di forza maggiore.

DEL VENERABILE

Art. 78. — Il Venerabile è il capo e il legittimo rappresentante della Loggia, e così vigila sulla scrupolosa esecuzione delle leggi e richiamerà i fratelli all'osservanza di esse, applicando se del caso quelle misure disciplinari che crederà opportune in conformità dello Statuto; convoca la Loggia in sedute straordinarie, e presiede a tutte le Riunioni, dirigendone le discussioni coll'accordare e togliere la parola a quel fratello che ne abusasse nell'offendere altri fratelli o membri del Governo dell'Ordine; apre, sospende e toglie le

sedute per misure d'ordine; cede la sedia all'assistente Venerabile o chi per esso per suoi fatti personali; decide tutti i punti controversi delle Leggi; firma i processi verbali, i mandati di pagamento e tutte le carte e documenti per cui è richiesta la di lui firma, ed adempie con sollecitudine a tutti i doveri che gl'incombono per la natura del suo Ufficio in relazione con quanto è minutamente espresso nelle Leggi Generali dell'Ordine e della Grande Loggia dello Stato.

DELL'ASSISTENTE VENERABILE

Art. 79. — L'Assistente Venerabile coadiuva il Venerabile nel disimpegno delle sue funzioni, e nella sua assenza ne fa le veci, senza alcuna restrizioni di potere.

DELL'EX VENERABILE

Art. 80. — La carica di Ex-Venerabile è principalmente onorifica, ed appartiene a coloro che abbiano occupato la carica di Venerabile sino al giorno in cui hanno luogo le elezioni generali. Egli facendo parte dell'Amministrazione ha il dovere di coadiuvare gli Ufficiali nell'espletamento delle cerimonie ritualistiche, ed in assenza del Venerabile e dell'Assistente Venerabile, presiede le sedute con i loro stessi poteri, e ne disbriga gli affari inerenti.

DELL'ORATORE

Art. 81. — L'Oratore è il rappresentante delle leggi della Grande Loggia e delle leggi generali dell'Ordine, ed ha il dovere di farle osservare dalla Loggia e dai suoi Ufficiali in ogni trasgressione statutaria, regolamentare e ritualistica. Il suo obbligo morale è quello di intrattenere la Loggia sul comune benessere con argomenti di indole educativa quando si ha l'opportunità di farlo dopo gli espletamenti degli affari sociali.

DEL SEGRETARIO ARCHIVISTA

Art. 82. — Il Segretario Archivista è il custode dell'Archivio, delle stampe, del timbro e di tutti gli altri oggetti, carte e documenti della Loggia a lui affidati. Egli mantiene la corrispondenza e redige e controfirma i processi verbali, autenticando col suggello i mandati di pagamento ed ogni documento ufficiale della Loggia.

Il Segretario Archivista è incaricato di spedire lettere, circolari, avvisi ecc. per gli affari della Loggia dietro ordine del Venerabile, ed in mancanza, uniformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate dai processi verbali e dal presente Statuto. Egli terrà con la massima esattezza i seguenti Registri:

1. Ruolo dei fratelli attivi, sospesi, dimessi, cancellati, respinti, espulsi e morti.

2. Registro dei Mandati di Pagamento.
3. Registro dei Processi Verbali.
4. Registro per la Corrispondenza.
5. Registro degl'Indirizzi dei fratelli.
6. Registro dei soci ammalati.

Spetta al Segretario Archivista di redigere i Processi Verbali con esattezza e senza cancellature, che leggerà ad alta voce nella Riunione prossima e prendendo tutti gli appunti e modifiche del caso approvate dall'Assemblea. Egli eseguirà infine tutto quanto sarà in conformità delle leggi dell'Ordine e della sua Loggia coadiuvando col Venerabile ed altri Ufficiali.

DEL SEGRETARIO DI FINANZA

Art. 83. — Il Segretario di Finanza è il contabile della Loggia, ed è quindi incaricato della riscossione dei mensili, delle tasse e di tutto quello che rappresenta l'incasso e il fondo sociale, rilasciando le relative ricevute. Egli avrà i seguenti Registri:

1. Un libro mastro, ove per ordine di iscrizione saranno registrati i nomi dei fratelli pagatori e specificate le varie tasse pagate da ognuno di esse.
2. Un registro Cassa di introito ed esito fatto al tesoriere che rilascerà sul detto registro analogo ricevuta in ciascuna riunione.

Il Segretario di Finanza è inoltre obbligato di sottoporre all'Assemblea nella Riunione Straordinaria della prima Domenica di Giugno il resoconto finanziario della Loggia, firmato dal Tesoriere e dal Venerabile e vidimato almeno da tre curatori.

In ogni chiusura di adunanza il Segretario di Finanza renderà edotta l'Assemblea dell'introito mensile e del versamento fatto al Tesoriere, con l'obbligo di farne i Rapporti Trimestrali come richiesti dalla Grande Loggia dello Stato e di fornire le liste trimestrali dei socii in regola di pagamento al Medico Sociale.

DEL TESORIERE

Art. 84. — Il Tesoriere è il custode del fondo Sociale ed ha le seguenti attribuzioni:

- 1.—Ritirare alla chiusura d'ogni adunanza le esazioni fatte dal Segretario di Finanza, rilasciandone analoga ricevuta.
- 2.—Registrare in appositi libri, con la massima esattezza, le entrate ed uscite, tenendo distinti i fondi che servono per i diversi scopi della Loggia.
- 3.—Di eseguire gli ordini di pagamento tutte le volte che il mandato corrispondente porti l'impressione del timbro sociale e le firme del Venerabile Segretario di Finanza e di un Curatore almeno.

- 4.—Di depositare nella Banca fissata dalla Loggia i fondi sociali, meno la somma di \$50 che potrà tenere presso di sè per le spese ordinarie.
- 5.—Di dare nel termine di 30 giorni dalla data di installazione una cauzione se la Loggia la crederà necessaria in rapporto alla sua posizione finanziaria.

Il Tesoriere non potrà prelevare nessuna somma dalla Banca se non col concorso del Venerabile, del Segretario di Finanza e da almeno due curatori con deliberazione dell'Assemblea.

DEL SEGRETARIO DEL FONDO UNICO MORTUARIO

Art. 85. — Le attribuzioni del Segretario del Fondo Unico Mortuario sono le seguenti:

- 1.—Di mantenere la Corrispondenza col Segretario Generale di detto Fondo Unico Mortuario presso la Grande Loggia dello Stato ed esserne edotto delle leggi e regolamenti che lo governano.
- 2.—Di avere un apposito Registro di tutti i fratelli e riscuotere le tasse dovute per ognuno di essi in conformità delle Leggi del Fondo Mortuario come dettate dalla Grande Loggia.
- 3.—Curarne il pronto rinvio al Segretario Generale.

- 4.—Di avvisare i morosi; procurare, in caso di morti, tutti quei certificati richiesti per aver dritto al beneficio Mortuario, l'unico su cui la Loggia "Capitano Venturini" provvede quale dritto funerario, senza altra contribuzione di sorta.
- 5.—Di investigare, in caso di morte di un fratello, tutti i casi di dritti ereditarii perchè il Fondo Unico Mortuario venisse retribuito a chi spetta.

DEI CURATORI

Art. 86. — I Curatori, in numero di 5, hanno la sorveglianza generale dei fondi e della proprietà della Loggia. Ispezionano, tutte le volte che lo stimino necessario, i libri di amministrazione e firmano, non essendovi irregolarità, i mandati di pagamento, i resoconti semestrali ed il bilancio e l'inventario che subito dopo l'ultima adunanza di Giugno devono farsi e presentarsi all'Assemblea nella prima riunione di Luglio.

Adempiono a tutti gli altri incarichi che, in armonia con le leggi dell'Ordine potranno essere loro dati dalle competenti autorità.

DEI CERIMONIERI

Art. 87. — I due Cerimonieri preparano la sala per le riunioni, tengono in custodia le fascie de-

gli Ufficiali, i rituali, le spade, la bandiera e quanto occorre per la cerimonia d'iniziazione dei candidati in conformità del rituale.

E disimpegnano ogni altro mandato che loro corrisponde per la natura dell'ufficio.

SENTINELLA INTERNA

Art. 88. — La sentinella Interna sta alla porta interna della sala, attende a chi bussa, riceve la parola d'ordine, e prima d'aprire ne avvisa il Venerabile o l'Assistente Venerabile, sotto il cui permesso la Sentinella ammetterà i nuovi arrivati. La sentinella interna disimpegnerà a tutti gli altri Uffici ed ordini impartiti dal Venerabile.

MOROSITA', SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Art. 89. — E' moroso quel fratello che per 2 mesi consecutivi non abbia pagato i mensili ed altre tasse dalla data della loro applicazione.

I fratelli morosi, in caso di malattia, saranno sospesi dal sussidio settimanale per la durata di un mese dalla data del giorno in cui si saranno messi a regola di pagamento.

Art. 90. — E' dichiarato sospeso quel fratello che per 3 mesi consecutivi non abbia pagato i mensili ed altre tasse dalla data della loro applicazione.

I fratelli sospesi, in caso di malattia, perderanno 2 mesi di sussidio settimanale dalla data in cui si saranno messi in regola in pagamento; ed in caso di morte nel periodo della loro sospensione, non avranno dritto agli onori funebri.

Art. 91. — Verrà cancellato dai Ruoli Sociali quel fratello che per Sei mesi consecutivi non abbia pagato i suoi mensili.

I fratelli cancellati, per essere reintegrati a socii della Loggia, dovranno fare una nuova domanda ed essere considerati come nuovi aspiranti.

Art. 92. — Gli arretrati del Fondo Unico Mortuario vanno soggetti alle Leggi che lo governano come prescritto nella libretta personale dei pagamenti e da considerazioni diverse che potranno essere richieste a mezzo del Segretario di detto Fondo Unico Mortuario.

MISURE DISCIPLINARI

Art. 93. — Tutti i fratelli, senza alcuna distinzione o privilegio di sorta possono essere puniti per infrazioni alle Leggi interne e a quelle dell'Ordine, colla Censura, la Sospensione e l'Espulsione.

Art. 94. — Avrà inflitta la censura:

- 1.—Chi richiamato all'ordine dal Venerabile per avere fatto uso di parole indecenti o di frasi o allusioni che suonino offesa per l'Ordine

o per alcun fratello, continui usando un linguaggio sconveniente.

- 2.—Chi si ostini a voler far uso della parola più volte di quanto gli spetta, o che privato della medesima non si uniformi alle ingiunzioni del Venerabile.
- 3.—Chi prendendo la parola senza previa autorizzazione del Venerabile, e invitato a tacere si ribelli a tali ordini.

Art. 95. — La sospensione sarà data:

- 1.—A coloro che siano incorsi tre volte nella censura.
- 2.—A quelli che nelle discussioni scendessero a gravi insulti personali o a vie di fatto.
- 3.—A coloro che si presentino nelle riunioni in istato di ubbriachezza.
- 4.—A coloro che si permettano d'insultare l'ufficio di presidenza.
- 5.—A chi sia causa di gravi disordini nelle adunanze.

Art. 96. — Saranno espulsi dalla Loggia quei fratelli che si renderanno colpevoli di atti infamanti, ladrocinio, appropriazioni indebite, risse a mano armata o siano causa d'altri gravi disordini in occasioni di feste date dalla Loggia o da altre associazioni.

Potranno anche essere espulsi i fratelli notoriamente dediti all'ozio ed all'ubbriachezza o che abbiano dato prova di immoralità di costumi.

Art. 97. — Tanto la censura che la sospensione potranno essere proposte dai singoli fratelli direttamente all'oratore, che investigati i fatti, ne farà edotto il Comitato Arbitri a cui è affidato il lato giudiziario della Loggia.

Art. 98. — Tanto la censura che la sospensione variano dalla durata di non meno di un mese e non più di tre mesi, nel quale periodo i fratelli colpiti perdono i privilegi che lo Statuto accorda per il sussidio, per le cariche, e per la parola d'ordine, nonchè per qualsiasi cerimonia ritualistica, Comitati, Delegazioni e Commissioni, con eccezione, in caso di morte del dritto al Fondo Unico Mortuario, non in violazione della legge che lo governa.

Art. 99. — Oltre le multe come fissate in altre parti dello Statuto, l'Assemblea è arbitra di applicarne altre a secondo i casi, e potranno stabilirsi in modo e nella quantità che essa crederà per deliberato più opportuno.

EMENDAMENTI

Art. 100. — Per abrogare o modificare qualsiasi Articolo del presente Statuto occorre una proposta fatta in iscritto al Venerabile della Loggia e firmata da dieci fratelli in regola.

Il Venerabile presenterà tale proposta nella prima Riunione Ordinaria, e se non in opposizio-

ne, la rimanderà alla prossima Riunione Ordinaria per la discussione, dando incarico al Segretario Archivista di avvisare tutti i fratelli con cartoline.

Art. 101. — Gli Articoli abrogati o modificati nel presente Statuto andranno in vigore nel mese susseguente col renderne edotti i fratelli per fascicolo stampato da aggiungersi al libretto presente Statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 102. — Per tuttociò che non è compreso in questo Statuto, la Loggia farà assegnamento sulle Leggi della Grande Loggia e delle Leggi Generali dell'Ordine alle quali bisognerà conformarsi, e specialmente per le Carte di Passaggio e di Viaggio, nonchè dei Tribunali, Processi e Procedure ed altre formalità ritualistiche.

DECRETI

Art. 103. — Il sottoscritto Comitato-Statuto, per autorizzazione dell'Assemblea con deliberato del giorno 1.º del mese di Marzo 1925, formulava e redigeva le presenti leggi interne della Loggia Settefratese, "Capitano Alessandro Venturini," in conformità delle disposizioni dell'Ordine Figli d'Italia in America, presentandole nella seduta

del giorno 1.º del mese di Marzo 1925 per la necessaria approvazione.

Il Comitato
EMILIO TERENCEIO
PIA GUIDO.

Art. 104. — L'Assemblea della Loggia "Capitano A. Venturini," No. 1165 di Settefrati, O. F. D. I., nella seduta del giorno 1.º Marzo, 1925, ad unanimità di voti accettava ed approvava lo Statuto interno come redatto dal suddetto Comitato. Attestano:

PIA GUIDO
EMILIO TERENCEIO

Il Venerabile
ALFONSO MACARI
Il Segretario Archivista
EMILIO TERENCEIO

Art. 105. — Approvato dalla Grande Loggia del Connecticut dell'Ordine Figli d'Italia in America, e reso esecutivo oggi Gennaio 4 1925.

Per il Grande Concilio,
ANT. GIAMO, G. S. Arch.

ANNO 19.....

PAG. NO.....

Data dei pagamenti	Mesi	TASSE						Firma Seg. Finanza
		Arretri	Miscelii	Festa	Diverse	Extra	Fondo Mortuario	
	Gennaio							
	Febbraio							
	Marzo							
	Aprile							
	Maggio							
	Giugno							
11/1/25 11/1/25	Luglio		125					D. Vagnoni
8/5/25	Agosto		125					D. Vagnoni
X	Settem.		X					D. Vagnoni
10/7/25	Ottobre		250					D. Vagnoni
11/4/25	Novem.		125					D. Vagnoni
12/2/25	Dicem.		125					D. Vagnoni

TASSE

Data dei pagamenti	Mesi	Arretri	Measili	Festa	Diverse	Extra	Fondo Mortuario	Firma Seg. Finanza
1/6/29	Gennaio	125						P. Vignone
2/12/29	Febbraio	125		as			100	P. Vignone
3/3/29	Marzo	125						P. Vignone
4/7/29	Aprile	125						P. Vignone
5/5/29	Maggio	125						P. Vignone
6/2/29	Giugno	125					50	P. Vignone
7/7/29	Luglio	125						P. Vignone
8/4/29	Agosto	125						P. Vignone
9/1/29	Settem.	125						P. Vignone
10/6/29	Ottobre	125						P. Vignone
11/3/29	Novem.	125						P. Vignone
12/1/29	Dicem.	125						P. Vignone

TASSE

Data dei pagamenti	Mesi	Arretri	Measili	Festa	Diverse	Extra	Fondo Mortuario	Firma Seg. Finanza
1/5/30	Gennaio	125						Bentli
2/12/30	Febbraio	125						Bentli
3/2/30	Marzo	125						Bentli
4/6/30	Aprile	125						Bentli
5/4/30	Maggio	125						Bentli
6/1/30	Giugno	125						Bentli
7/6/30	Luglio	125						Bentli
8/3/30	Agosto	125						Bentli
9/7/30	Settem.	125						Bentli
10/2/30	Ottobre	125						Bentli
11/2/30	Novem.	125						Bentli
12/7/30	Dicem.	125						Bentli

ANNO 19 31

PAG. NO.....

TASSE

Data dei pagamenti	Mesi	Arretri	Mensili	Festa	Diverse	Extra	Fondo Mortuario	Firma Seg. Finanza
1/4/31	Gennaio		125			!		OBentle
3/1/31	Febbraio		125					OBentle
4/12/31	Marzo		125					OBentle
5/3/31	Aprile		125					OBentle
6/14/31	Maggio		125					OBentle
7/15/31	Giugno		125					OBentle
8/8/31	Luglio		125					OBentle
9/6/30	Agosto		125					OBentle
10/4/31	Settem.		125					OBentle
11/1/31	Ottobre		125					OBentle
12/6/31	Novem.		125				150	OBentle
1/3/32	Dicem.		125					OBentle

ANNO 19 32

PAG. NO.....

TASSE

Data dei pagamenti	Mesi	Arretri	Mensili	Festa	Diverse	Extra	Fondo Mortuario	Firma Seg. Finanza
2/7/32	Gennaio		125					OBentle
5/6/32	Febbraio		125				100	OBentle
5/1/32	Marzo		100				100	OBentle
	Aprile							
	Maggio							
	Giugno							
	Luglio							
	Agosto							
	Settem.							
	Ottobre							
	Novem.							
	Dicem.							

TASSE

Data dei pagamenti	Mesi	Arretri	Mensili	Festa	Diverse	Extra	Fondo Mortuario	Firma Seg. Finanza
	Gennaio							
	Febbraio							
	Marzo							
4/7	Aprile		200					P. Seg. Finanza
5/5	Maggio		200					P. Seg. Finanza
4/2	Giugno		200					P. Seg. Finanza
7/7	Luglio		200					P. Seg. Finanza
8/4	Agosto		200					P. Seg. Finanza
	Settem.							
	Ottobre							
11/3	Novem.		400					C. Seg. Finanza
12/1	Dicem.		200					C. Seg. Finanza

TASSE

Data dei pagamenti	Mesi	Arretri	Mensili	Festa	Diverse	Extra	Fondo Mortuario	Firma Seg. Finanza
	Gennaio							
	Febbraio							
	Marzo							
	Aprile							
	Maggio							
	Giugno							
	Luglio							
	Agosto							
	Settem.							
	Ottobre							
	Novem.							
	Dicem.							

ANNO 19.....

PAG. NO.....

Data dei pagamenti	Mesi	TASSE						
		Arretri	Mensili	Festa	Diverse	Extra	Fondo Mortuario	Firma Seg. Finanza
.....	Gennaio
.....	Febbraio
.....	Marzo
.....	Aprile
.....	Maggio
.....	Giugno
.....	Luglio
.....	Agosto
.....	Settem.
.....	Ottobre
.....	Novem.
.....	Dicem.

The
CAPPABIANCA PRESS
A Printing House
that Satisfies



283 Mott St., New York, N. Y.
 Phone, Canal 4955